

## **DECRETO 8 aprile 2009**

**Modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.**

**GU n. 162 del 15-7-2009**

### **IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2008/109/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 2008/109/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 19 e 20 gennaio 2009;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

#### **Articolo unico**

1. L'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:

a) il testo di cui al punto 2 è sostituito dal seguente:

|Il materiale da imballaggio in  
|legno deve:  
|- essere privo di  
|corteccia, ad eccezione di  
|qualsiasi numero di pezzi di  
|corteccia che non superino i 3  
|centimetri di larghezza  
|(indipendentemente dalla loro  
|lunghezza), o, qualora superino i  
|3 centimetri di larghezza, che non  
|superino i 50 cm<sup>2</sup> di superficie, e  
|- essere soggetto ad uno dei  
|trattamenti approvati di cui  
|all'allegato I della norma  
|internazionale FAO per le misure  
|fitosanitarie n. 15 sugli

|orientamenti per la  
|regolamentazione del materiale da  
2. Materiale da imballaggio in |imballaggio in legno negli scambi  
legno in forma di casse, cassette, |internazionali, e  
|- essere  
gabbie, cilindri ed imballaggi |contrassegnato da un marchio ai  
simili, palette di carico |sensi dell'allegato II della norma  
semplici, palette-casse ed altre |internazionale FAO per le misure  
piattaforme di carico, spalliere |fitosanitarie n. 15 sugli  
di palette, correntemente |orientamenti per la  
utilizzati per il trasporto di |regolamentazione del materiale da  
oggetti di qualsiasi tipo, ad |imballaggio in legno negli scambi  
eccezione del legno grezzo di |internazionali, indicante che il  
spessore uguale o inferiore a 6 mm |materiale da imballaggio in legno  
e del legno trasformato mediante |e' stato sottoposto a un  
colla, calore e pressione, o una |trattamento fitosanitario  
combinazione di questi fattori, |approvato. Il primo trattino e'  
originario di paesi terzi, esclusa |applicato solo a partire dal 1°  
la Svizzera. |luglio 2009.

b) il testo di cui al punto 8 e' sostituito dal seguente:

|Il legname deve:  
|- essere privo di  
|corteccia, ad eccezione di  
|qualsiasi numero di pezzi di  
|corteccia che non superino i 3  
|centimetri di larghezza  
|(indipendentemente dalla loro  
|lunghezza), o, qualora superino i  
|3 centimetri di larghezza, che non  
|superino i 50 cm<sup>2</sup> di superficie,  
|nonche'  
|- essere soggetto ad uno  
|dei trattamenti approvati di cui  
|all'allegato I della norma  
|internazionale FAO per le misure  
|fitosanitarie n. 15 sugli  
|orientamenti per la  
|regolamentazione del materiale da  
|imballaggio in legno negli scambi  
|internazionali, e  
|- essere  
|contrassegnato da un marchio ai  
|sensi dell'allegato II della norma  
8. Legname utilizzato per fissare |internazionale FAO per le misure  
o sostenere un carico diverso dal |fitosanitarie n. 15 sugli  
legname, compreso quello che non |orientamenti per la  
ha conservato la superficie |regolamentazione del materiale da  
rotonda naturale, ad eccezione del |imballaggio in legno negli scambi  
legno grezzo di spessore uguale o |internazionali, indicante che il  
inferiore a 6 mm e del legno |legname e' stato sottoposto a un  
trasformato mediante colla, calore |trattamento fitosanitario  
e pressione, o una combinazione di |approvato. Il primo trattino e'  
questi fattori, originario di |applicato solo a partire dal 1°  
paesi terzi, esclusa la Svizzera. |luglio 2009.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,  
registro n. 2, foglio n. 307